Direttive tecniche in tema di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui al capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Standard regionali in materia di accreditamento degli enti formativi.

Indice

- oggetto e finalità
- definizioni
- 3. destinatari dell'accreditamento
- 4. durata dell'accreditamento
- 5. requisiti di accreditamento
- 6. dimostrazione dei requisiti di accreditamento
- 7. dimostrazione dei requisiti relativi ai docenti
- 8. docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base
- 9. docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali
- 10. obblighi relativi ai docenti
- 11. sostituzione dei docenti
- 12. domanda e procedura di accreditamento
- 13. mantenimento dell'accreditamento
- 14. revoca e decadenza dall'accreditamento
- 15. norme transitorie
- 16. norme transitorie relative ai docenti
- 16bis ulteriore regime transitorio relativo ai docenti
- 17. disposizioni finali

art. 1 – oggetto e finalità

- 1. Le presenti Direttive tecniche, di seguito Direttive, sono adottate ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, articolo 10, comma 18 [Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)] e dell'allegato 4 all'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011 recepito con decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell' 11 novembre 2011.
- 2. Le Direttive dettano i criteri di accreditamento degli enti formativi che nella regione Friuli Venezia Giulia di seguito denominata Regione gestiscono ed erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale (di seguito anche IeFP) di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sostenuti da contributi pubblici gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di formazione professionale.

Art. 2 – definizioni

- 1. Ai fini delle presenti Direttive:
 - a) per Direzione competente si intende la Direzione centrale competente in materia di formazione professionale;
 - b) per Servizio competente si intende il Servizio competente in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale;
 - c) per Servizio della formazione professionale si intende il Servizio competente in materia di formazione professionale;
 - d) per regolamento generale in tema di accreditamento si intende il regolamento regionale emanato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale;
 - e) per competenze di base si intendono le competenze riferite alle aree di competenza individuate nell'allegato 4 all'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011 e nell'Accordo Stato Regioni del 19 gennaio 2012, recepiti con decreti interministeriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rispettivamente dell' 11 novembre 2011 e del 23 aprile 2012, così come articolate nell'allegato A3 delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale Gli standard regionali di seguito Linee guida approvate con deliberazione giuntale n. 1654 del 26 agosto 2015;
 - f) per competenze tecnico professionali si intendono le competenze descritte per ciascuna figura professionale in uscita dai percorsi di IeFP nell'allegato A2 delle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1654/2015;
 - g) per competenze trasversali si intendono le competenze di cui ai punti 4, 5, 7 e 8 dell'elenco delle competenze chiave per l'apprendimento incluso al punto 3 dell'allegato A3 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1654/2015.

Art. 3 - destinatari dell'accreditamento

1. Sono tenuti all'accreditamento disciplinato dalle presenti Direttive gli enti formativi che intendono realizzare nella regione Friuli Venezia Giulia i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 226/2005.

Art. 4 – durata dell'accreditamento

1. L'accreditamento concesso ai sensi delle presenti Direttive ha una durata coincidente con l'accreditamento ottenuto dall'ente nella macrotipologia A (Obbligo formativo) - di seguito

macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) - ai sensi del regolamento generale in tema di accreditamento.

art. 5 – requisiti di accreditamento

- 1. Ai fini dell'accreditamento disciplinato dalle presenti Direttive, l'ente deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere accreditato nella macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) ai sensi del regolamento generale in tema di accreditamento;
 - b) non perseguire fini di lucro ed offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani sino ai 18 anni;
 - c) assicurare il rispetto del CCNL applicato al personale dipendente;
 - disporre di strutture, aule, laboratori ed attrezzature idonee sia in relazione allo svolgimento delle attività didattiche e formative sia al rispetto della normativa nel tempo vigente in tema di sicurezza, igiene ed accessibilità dei luoghi di lavoro ed a quelli destinati all'istruzione e formazione dei giovani sino ai 18 anni d'età;
 - e) disporre di aule e laboratori didatticamente adeguati rispetto alle dotazioni e strumentazioni presenti, in coerenza con i settori formativi nei quali l'ente intende operare. I settori formativi di riferimento sono quelli indicati nel regolamento generale di accreditamento;
 - f) disporre di attrezzature e strumenti tecnologicamente adeguati ed aggiornati con l'evoluzione tecnologica;
 - g) disporre di attrezzature e strumenti didattici sia ad uso collettivo che individuale;
 - h) disporre della capacità di progettare e realizzare stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con le attività formative specificamente attivate;
 - i) disporre di relazioni stabili con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
 - j) prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione coerente all'insegnamento erogato e ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento:
 - k) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
 - l) disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) esclusivo.

art. 6 - dimostrazione dei requisiti di accreditamento

- 1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) è accertato dalla Direzione competente sulla base delle risultanze in atti.
- 2. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) è dimostrato mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, attestante che l'ente rispetta il CCNL applicato al personale dipendente coinvolto nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
- 3. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) d), e), f) g), h) si intende dimostrato in virtù dell'accreditamento che gli enti di cui all'articolo 3 hanno già ottenuto nella macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni), ai sensi del regolamento generale in tema di accreditamento.
- 4. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), limitatamente alle relazioni stabili con i soggetti economici e sociali del territorio, si intende dimostrato in virtù dell'accreditamento che gli enti di cui all'articolo 3 hanno già ottenuto nella macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni), ai sensi del regolamento generale in tema di accreditamento.
- 5. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), con l'esclusione di quanto

- specificato al comma 4, è dimostrato mediante la presentazione di documentazione nella quale sono descritte le misure di accompagnamento attivate ed utilizzate per favorire il successo formativo nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
- 6. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) è dimostrato secondo quanto disposto all'articolo 7.
- 7. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera k) è dimostrato mediante la presentazione di documentazione idonea ad attestare le modalità con le quali l'ente assicura la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative e la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento.
- 8. L'ente che aderisce ad un'Associazione temporanea di scopo che opera nei percorsi di istruzione e formazione professionale, ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i) limitatamente alle misure di accompagnamento attivate ed utilizzate per favorire il successo formativo nei percorsi di istruzione e formazione professionale e k), in luogo della documentazione individuale di cui al comma 6, può presentare un documento sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i partner aderenti all'Associazione temporanea contenente la descrizione delle modalità con cui viene assicurata la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché la descrizione delle modalità di certificazione periodica e finale dei risultati dell'apprendimento.

art. 7 - dimostrazione dei requisiti relativi ai docenti

- 1. Il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) è dimostrato dall'ente mediante la presentazione di documentazione idonea ad attestare che le attività educative e formative relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale sono affidate a:
 - a) personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado coerente con l'insegnamento impartito;
 - b) esperti, inclusi i docenti privi di abilitazione, in possesso di documentata esperienza maturata alternativamente:
 - 1) in attività di docenza per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti alla durata complessiva di cinque anni formativi;
 - 2) in attività professionali, diverse dalla docenza, per almeno 60 mesi anche non continuativi;
 - 3) in parte in attività di docenza ed in parte in attività professionali per almeno 60 mesi complessivi anche non continuativi,

secondo quanto specificato negli articoli 8 e 9.

L'esperienza di cui alla lettera b) deve essere stata maturata nelle aree professionali individuate nell'allegato A1 delle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1654/2015, in coerenza con l'insegnamento per cui il docente è candidato.

- 2. Ai fini di cui al comma 1, congiuntamente alla domanda di accreditamento di cui all'articolo 12 l'ente presenta una dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante l'impegno ad utilizzare nei percorsi di istruzione e formazione professionale docenti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, preventivamente inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 4.
- 3. La tabella A allegata alle presenti Direttive individua le abilitazioni correlate all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base richiamate dall'articolo 8, comma 1. La tabella B allegata alle presenti Direttive individua le abilitazioni e le lauree specialistiche che ai fini delle presenti Direttive possono essere utilmente valutate per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali richiamate dall'articolo 9, comma 1 e rispettivamente dall'articolo 9, comma 2, nonché dall'articolo 16, comma 5, lettera a). La tabella C individua le lauree specialistiche utili ad ottenere le abilitazioni, o ad esse equiparate in virtù di specifici decreti ministeriali, che ai fini delle presenti Direttive possono essere utilmente valutate per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base richiamate dall'articolo 8, commi 2 e 3 nonché dall'articolo 16, comma 3,

lettera a).

- 4. I docenti di sostegno devono essere in possesso dell'abilitazione prevista per tale mansione nell'ambito delle Scuole Secondarie di secondo grado dall'articolo 15, comma 3bis del Decreto Legge 104 dd. 12 settembre 2013, convertito con Legge 8 novembre 2013, n. 128 e succ. modif. e integraz. avuto a riferimento il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il personale docente della Scuola 2015/2016 che ha modificato il regime delle abilitazioni per i docenti di sostegno, prevedendo una sola area di abilitazione per il sostegno stesso.
- 5. I docenti inseriti negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 4, possono essere utilizzati nell'ambito degli interventi LARSA di cui alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1654/2015, in coerenza con le prescrizioni del presente articolo e con le prescrizioni degli articoli 8, 9, 11 e, ove applicabile, dell'articolo 16.
- 6. Per ogni risorsa inclusa negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, dal curriculum vitae del docente deve risultare chiaramente ed espressamente il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado e la classe o le classi di abilitazione. In alternativa, il curriculum vitae dei docenti esperti di cui al comma 1, lettera b) deve riportare quanto previsto per tale tipologia di insegnanti agli articoli 8 e 9. L'esperienza richiesta ai docenti va computata al netto dei periodi formativi e di apprendistato, workexperience, tirocini, dottorati di ricerca e similari.

art. 8 - docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base

- 1. I docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base devono essere abilitati all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado in coerenza con l'insegnamento impartito.
- 2. Gli esperti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base devono possedere entrambi i seguenti requisiti:
 - un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive;
 - b) un'esperienza documentata maturata anche alternativamente presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, in qualità di docente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, come specificato alla lettera a).
- 3. In deroga a quanto previsto al comma 2, l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere può essere impartito anche dai docenti di cui all'articolo 9, comma 2, impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali ove gli stessi siano in possesso alternativamente:
 - di una laurea specialistica coerente con l'insegnamento della lingua straniera per cui la risorsa è candidata, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive;
 - b) di una corrispondente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE— Association of Language Testers in Europe relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui sono candidati all'insegnamento.

Tali docenti possono essere impiegati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche esclusivamente nei corsi formativi nei quali sono coinvolti anche per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali.

- 4. Nel curriculum vitae dei docenti di cui al comma 2 devono essere indicate:
 - a) la laurea specialistica posseduta;
 - b) l'esperienza pregressa, in modo che siano chiaramente desumibili:

- 1) i mesi di docenza erogati;
- 2) gli insegnamenti specifici effettivamente impartiti.

Ove manchi qualcuna delle indicazioni puntuali previste dal presente comma l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.

- 5. Limitatamente ai docenti di cui al comma 3 nel curriculum vitae devono essere indicati:
 - a) l'esperienza pregressa;
 - b) il possesso di una coerente laurea specialistica di cui al medesimo comma 3 o di una coerente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE– Association of Language Testers in Europe relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui vengono candidati all'insegnamento;
 - c) l'ente specificamente accreditato che ha rilasciato la certificazione di livello almeno B2. Ove manchi qualcuna delle indicazioni puntuali previste dal presente comma l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.
- 6. In deroga a quanto disposto al comma 2 i docenti stranieri possono insegnare in funzione dell'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere relativamente alla propria madrelingua ove siano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 - a) titolo di laurea specialistica;
 - b) un'esperienza documentata per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, in qualità di docente nell'insegnamento della loro madrelingua in Italia.
- 7. L'esperienza di cui al comma 6, lettera b) deve essere stata maturata, anche alternativamente, presso le Università, gli Istituti Scolastici di Scuola superiore, gli enti di formazione professionale o presso enti, di qualunque natura, autorizzati ad erogare l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle lingue straniere in Italia ed a certificarne la conoscenza secondo gli standard del circuito ALTE Association of Language Testers in Europe.
- 8. Nel curriculum vitae dei docenti di cui al comma 6 devono essere indicate:
 - a) la laurea specialistica posseduta. Se conseguita all'estero deve essere specificata la sua equipollenza ad una laurea specialistica italiana;
 - b) l'esperienza pregressa, in modo che siano chiaramente desumibili:
 - i mesi di docenza erogati;
 - 2) gli insegnamenti specifici effettivamente impartiti, utili ai fini di cui al comma 6, lettera b) e al comma 7;
 - c) la propria madrelingua.

Ove manchi qualcuna delle indicazioni puntuali previste dal presente comma l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computato.

- 9. Per i docenti di cui al comma 2, al comma 3, al comma 6 e al comma 15 assunti a tempo determinato o indeterminato dall'ente alla data in cui il loro nominativo è inserito negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 4 e che abbiano maturato l'esperienza richiesta esclusivamente presso gli enti di formazione in qualità di dipendenti, l'esperienza richiesta è la seguente:
 - per i docenti di cui al comma 2: almeno 45 mesi di docenza nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base;
 - 2) per i docenti di cui al comma 3 in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a): almeno 45 mesi di docenza nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali;
 - 3) per i docenti di cui al comma 3 in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b): almeno 60 mesi di docenza funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali;
 - 4) per i docenti di cui al comma 6: almeno 45 mesi di docenza nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere relativamente alla propria madrelingua;
 - 5) per i docenti di cui al comma 15: almeno 45 mesi di docenza nell'insegnamento delle attività fisiche e motorie.

- 10. Per i docenti di cui ai commi 2, 3, 6 e 15, diversi da quelli considerati al comma 9, dal curriculum vitae di ciascuna risorsa deve risultare:
 - a) il possesso dell'esperienza specifica di almeno 45 mesi, come previsto al comma 2, lettera b) e, limitatamente ai docenti di cui al comma 6, come previsto al medesimo comma 6, lettera b);
 - b) i contratti rilevanti per la dimostrazione del possesso del requisito.

Per ogni contratto vanno specificati:

- i singoli periodi di vigenza espressi in giorno/mese/anno sia per la data di inizio che per quella di fine contratto;
- b) gli insegnamenti effettivamente impartiti;
- c) la competenza di base per cui la docenza è stata impartita:
- d) per i docenti che hanno maturato l'esperienza in tutto o in parte presso le Università: l'insegnamento erogato coerente con la laurea specialistica posseduta;
- e) la sede e la struttura nella quale l'attività è stata svolta.

Qualora la risorsa non indichi con precisione le date richieste ma solamente il mese e l'anno di riferimento, sono computati utilmente i periodi contrattuali a decorrere dal mese successivo per la parte iniziale e dal mese precedente per la parte finale.

I periodi di vigenza dei singoli contratti vengono sommati in termini di mesi interi, escludendo sovrapposizioni temporali; i resti di giorni concorrono a formare un mese se la sommatoria è pari a 30.

Ove manchi qualcuna delle indicazioni puntuali previste dal presente comma il periodo contrattuale di riferimento non può essere utilmente computato.

- 11. Ai fini di cui ai commi 9 e 10, relativamente ai docenti di cui al comma 3 trova applicazione quanto previsto all'articolo 9.
- 12. L'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze riconducibili alle competenze traversali (c.d. Asse per la cittadinanza attiva) di cui all'Allegato A3 delle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1654/2015 può essere impartito da tutti i docenti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 1), partizione a) e partizione d).
- 13. In deroga a quanto disposto al comma 2 gli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive possono utilizzare nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base i docenti già accreditati ai sensi del regolamento approvato con D.P.reg. 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008, in coerenza con l'accreditamento da questi ottenuto.
- 14. I docenti impegnati nell'insegnamento delle attività fisiche e motorie devono essere abilitati all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado in coerenza con l'insegnamento impartito.
- 15. I docenti impegnati nell'insegnamento delle attività fisiche e motorie privi del requisito di cui al comma 14 devono possedere entrambi i seguenti requisiti:
 - un titolo di laurea specialistica o titolo equipollente coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive;
 - b) un'esperienza documentata maturata anche alternativamente presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti di Scuola secondaria superiore per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, in qualità di docente nell'insegnamento delle attività fisiche e motorie.
- 16. Nel curriculum vitae dei docenti di cui al comma 15 devono essere indicate:
 - a) la laurea specialistica o titolo equipollente posseduta;
 - b) l'esperienza pregressa, in modo che siano chiaramente desumibili:
 - i mesi di docenza erogati;
 - 2) gli insegnamenti specifici effettivamente impartiti.

Ove manchi qualcuna delle indicazioni puntuali previste dal presente comma l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.

17. I docenti impegnati nell'insegnamento della religione cattolica sono individuati dall'ente, che concorda l'individuazione del docente con l'Organo Ecclesiastico territorialmente competente. Tale individuazione concordata deve essere documentata. Ove manchi tale

documentazione il docente non può essere utilizzato, né inserito nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, sezione prima, partizione c).

art. 9 - docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali

- 1. I docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali devono essere in possesso di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole Secondarie di secondo grado coerente con l'insegnamento impartito. Un tanto deve essere esplicitato puntualmente nel curriculum vitae di ciascuna risorsa, ove devono essere indicate l'abilitazione posseduta e la classe o le classi di abilitazione conseguite.
- Gli esperti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali devono possedere alternativamente i seguenti requisiti:
 - a) un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella B allegata alle presenti Direttive, unitamente ad un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore o presso le Università per almeno 45 mesi anche non continuativi, corrispondenti a cinque anni formativi, secondo quanto precisato al comma 7, lettera a) in qualità di docente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui la risorsa è candidata:
 - b) un'esperienza professionale maturata per almeno 60 mesi anche non continuativi in relazione alle figure a banda larga e, ove esistenti, ai relativi indirizzi dell'area professionale individuata nell'allegato A1 delle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1654/2015 nella quale la risorsa è candidata all'insegnamento. Tale esperienza deve essere stata maturata in uno dei seguenti modi:
 - presso enti formativi o presso Scuole Secondarie di secondo grado o presso Università in qualità di docente, privo della laurea specialistica di cui alla lettera a);
 - 2) al di fuori degli enti formativi e delle Scuole secondarie di secondo grado o presso Università, in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici;
 - 3) in parte presso enti formativi o presso Scuole Secondarie di secondo grado o presso Università in qualità di docente, privo della laurea specialistica di cui alla lettera a) ed in parte al di fuori degli enti formativi, delle Scuole secondarie di secondo grado e delle Università, in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici.
- 3. Nel curriculum vitae dei docenti di cui al comma 2, lettera a) devono essere indicati:
 - a) la laurea specialistica posseduta;
 - b) l'esperienza pregressa;
 - c) i periodi di docenza, individuati in giorno/mese/anno sia per la data di inizio che per quella di fine della docenza erogata;
 - d) gli insegnamenti specifici effettivamente impartiti;
 - e) l'area formativa e, ove esistenti, i relativi indirizzi di cui all'allegato A1 delle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1654/2015 in cui la docenza è stata erogata.
 - Ove manchi taluna delle indicazioni di cui al presente comma, l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.
- 4. In tutti i casi gli esperti che hanno maturato esperienze professionali diverse dalla docenza al di fuori degli enti formativi, delle Scuole secondarie di secondo grado e delle Università, secondo quanto specificato al comma 2, devono aver materialmente ed effettivamente operato in funzioni riconducibili alle aree professionali e, ove esistenti, ai relativi indirizzi di cui all'allegato A1 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1654/2015; un

tanto deve emergere puntualmente dal curriculum vitae di ciascuna risorsa.

Ove manchino una o alcune delle indicazioni puntuali prescritte dal presente comma, l'esperienza di riferimento non può essere utilmente computata.

- 5. Per i docenti di cui al comma 2 che sono dipendenti a tempo determinato o indeterminato dell'ente alla data in cui il loro nominativo è inserito negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 4 e che abbiano maturato l'esperienza richiesta esclusivamente presso gli enti di formazione in qualità di dipendenti, l'esperienza richiesta è la seguente:
 - per i docenti di cui al comma 2, lettera a): almeno 45 mesi di docenza nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui la risorsa è candidata;
 - 2) per i docenti di cui al comma 2, lettera b), punto 1): almeno 60 mesi di docenza nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui la risorsa è candidata.
- 6. Per i docenti di cui al comma 2, lettera b), punti 2) e 3) e per i docenti di cui al comma 2, che alla data in cui il loro nominativo è inserito negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 4, non siano dipendenti dell'ente, dal curriculum vitae dal curriculum vitae di ciascuna risorsa deve risultare:
 - a) il possesso dell'esperienza specifica di almeno 60 mesi, come previsto al comma 2, lettera b);
 - b) i contratti rilevanti per la dimostrazione del possesso del requisito.

Per ogni contratto vanno specificati:

- a) i singoli periodi di vigenza espressi in giorno/mese/anno sia per la data di inizio che per quella di fine contratto;
- b) l'area formativa e, ove esistenti, i relativi indirizzi in cui la risorsa ha operato;
- c) gli insegnamenti effettivamente impartiti;
- d) la competenza tecnico professionale per cui la docenza è stata impartita;
- e) la sede e la struttura nella quale l'attività è stata svolta.

Qualora la risorsa non indichi con precisione le date richieste ma solamente il mese e l'anno di riferimento, sono computati utilmente i periodi contrattuali a decorrere dal mese successivo per la parte iniziale e dal mese precedente per la parte finale.

I periodi di vigenza dei singoli contratti vengono sommati in termini di mesi interi, escludendo sovrapposizioni temporali; i resti di giorni concorrono a formare un mese se la sommatoria è pari a 30.

Ove manchi qualcuna delle indicazioni puntuali previste dal presente comma il periodo contrattuale di riferimento non può essere utilmente computato.

7. I docenti impegnati nell'insegnamento funzionale al rispetto delle previsioni dell'articolo 37 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" – di seguito D.Lgs 81/2008 - devono possedere i requisiti prescritti per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal Decreto Interministeriale adottato il 6 marzo 2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute. Ove manchino tali requisiti il docente non può essere utilizzato, né inserito nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, sezione seconda, partizione b).

art. 10 - obblighi relativi ai docenti

1. Annualmente entro il 31 agosto l'ente invia al Servizio competente l'elenco dei docenti in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive da utilizzare nei percorsi di istruzione e formazione professionale relativi all'anno formativo successivo. L'elenco viene trasmesso secondo l'apposito schema disponibile in internet nel sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla formazione/accreditamento/modulistica, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'ente, attestante che nell'elenco sono stati inclusi solamente docenti in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive.

- 2. Nel caso la realizzazione dei corsi di istruzione e formazione professionale sia attribuita ad un'Associazione Temporanea di scopo, in luogo di quanto previsto al comma 1, annualmente, entro il 31 agosto il capofila dell'Associazione Temporanea invia al Servizio competente l'elenco completo dei docenti disponibili nell'ambito di tutta l'Associazione, in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive e da utilizzare nei percorsi di istruzione e formazione professionale relativi all'anno formativo successivo. L'elenco viene trasmesso secondo l'apposito schema disponibile in internet nel sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla formazione/accreditamento/modulistica, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da ciascun legale rappresentante dei componenti l'Associazione Temporanea attestante che limitatamente ai docenti di propria pertinenza nell'elenco sono stati inclusi solamente docenti in possesso dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive.
- 3. Negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, rispettivamente l'ente interessato o il capofila dell'Associazione Temporanea indicano in funzione dell'acquisizione di quale specifica competenza di base di cui all'allegato A3 delle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1654/2015 o di quale specifica competenza tecnico professionale di cui all'allegato A2 delle medesime Linee guida insegnerà ciascun docente incluso nell'elenco. L'elenco è ripartito come segue:
 - 1) sezione prima:
 - partizione a): riservata all'elenco dei docenti candidati all'insegnamento per l'acquisizione delle competenze di base di cui all'allegato A3 alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1654/2015: competenza linguistica, competenza linguistica in lingua straniera, competenza matematica, scientificotecnologia, competenza storico, socio-economica;
 - partizione b): riservata all'elenco dei docenti candidati all'insegnamento delle attività fisiche e motorie;
 - partizione c) : riservata all'elenco dei docenti candidati all'insegnamento della religione cattolica;
 - partizione d): riservata all'elenco dei docenti diversi da quelli inclusi nella partizione a) candidati all'insegnamento per l'acquisizione delle competenze trasversali di cui all'allegato A3 delle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1654/2015 (c.d. Asse per la cittadinanza attiva);
 - 2) sezione seconda:
 - partizione a): riservata all'elenco dei docenti candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali di cui all'allegato A2 delle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1654/2015;
 - partizione b): riservata ai docenti candidati all'insegnamento funzionale al rispetto delle previsioni dell'articolo 37 del D.Lgs 81/2008;
 - 3) sezione terza:
 - partizione a): riporta i nominativi dei docenti presenti nella sezione seconda candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle lingue straniere ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3;
 - partizione b): riporta i nominativi dei docenti presenti nella sezione prima candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 6;
 - 4) sezione quarta:
 - partizione a): riporta l'elenco dei docenti candidati a svolgere il ruolo di docenti di sostegno;
 - partizione b): riporta l'elenco dei docenti candidati alle sostituzioni dei docenti di sostegno come di seguito indicato:
 - b1) docenti in possesso dei reguisiti di cui all'articolo 11, comma 10;
 - b2) docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 11;
 - b3) docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 12;

- b4) docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 13;
- 5) sezione quinta: riporta l'elenco dei docenti, non già inclusi nelle sezioni 1), 2) 3), 4) e 6), candidati alle sostituzioni brevi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b);
- 6) sezione sesta: riporta l'elenco dei docenti candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base già accreditati ai sensi del D.P.reg. n. 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008;
- 7) sezione settima:
 - partizione a): riporta l'elenco dei docenti di madrelingua slovena candidati all'insegnamento per l'acquisizione delle competenze di base di cui all'allegato A3 alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1654/2015, previsti all'articolo 11, commi 17 e 18;
 - partizione b): riporta l'elenco dei docenti di madrelingua slovena candidati all'insegnamento per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali di cui all'allegato A2 alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1654/2015, previsti all'articolo 11, commi 17 e 19.
- 4. Il Servizio competente predispone un unico elenco di tutti i docenti inclusi nei singoli elenchi di cui ai commi 1 e 2 e lo rende disponibile per tutti gli enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive. L'elenco è costantemente aggiornato in coerenza con gli aggiornamenti di tali elenchi comunicati rispettivamente dagli enti o dal capofila dell'Associazione Temporanea.
- 5. L'ente ed il capofila dell'Associazione Temporanea dispongono di un data base costantemente aggiornato ove sono conservati in formato .pdf tutti i curriculum vitae delle risorse comprese negli elenchi di cui ai commi 1 e 2. Per ogni risorsa il file di ciascun curriculum vitae deve essere denominato nel seguente modo: codice fiscale cognome nome della risorsa.pdf. Ciascun curriculum vitae deve essere accompagnato da una copia fronte retro di un valido documento di identità del docente interessato. Non è richiesta la copia del documento di identità del docente nel caso il relativo curriculum vitae sia stato firmato dall'interessato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Il curriculum vitae deve essere datato e sottoscritto dall'interessato, deve essere redatto su format europeo, in lingua italiana e deve essere di data non anteriore a 30 giorni rispetto a quella del suo inserimento negli elenchi di cui ai commi 1 e 2. Tale ultimo requisito non è richiesto nel caso in cui il curriculum vitae riguardi una risorsa già inclusa nell'elenco di cui ai commi 1 e 2 predisposto per un anno formativo già concluso e la risorsa sia candidata ad erogare i medesimi insegnamenti.
- 6. Il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) deve essere mantenuto per tutta la durata di ciascun singolo corso leFP, per cui, ove si renda necessario o opportuno avvalersi di un docente non inizialmente presente nell'elenco di cui al comma 4, tale nuovo docente può essere utilizzato ed indicato nel modello FP1a (Avvio corso) solo dopo che sia stato aggiornato rispettivamente l'elenco di cui al comma 1 o l'elenco di cui al comma 2 e il relativo elenco aggiornato sia stato inviato alla Direzione centrale competente unitamente alle prescritte dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Le comunicazioni inerenti gli aggiornamenti di tali elenchi sono inoltrate alla Direzione competente mediante l'utilizzo della voce Variazione Personale dell'applicativo Web forma.
- 7. A seguito dell'avvio di ciascuna operazione di istruzione e formazione professionale l'ente trasmette al Servizio competente le consuntivazioni periodiche dei docenti utilizzati nella realizzazione di ogni iniziativa, secondo lo schema indicato nella Tabella E, parte integrante delle presenti Direttive tecniche, come di seguito indicato:
 - a) entro il 30 novembre il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 31 ottobre
 - b) entro il 31 gennaio il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 31 dicembre
 - c) entro il 31 marzo il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 28 febbraio
 - d) entro il 31 maggio il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 30 aprile
 - e) entro il 31 luglio il consuntivo dei docenti utilizzati sino al 30 giugno.

art. 11 - sostituzione dei docenti

- Durante la realizzazione di un percorso di IeFP sono possibili:
 - a) sostituzioni lunghe nel caso di :
 - documentata impossibilità di avvalersi di docenti in possesso dei requisiti prescritti agli articoli 7, 8 e 9, in coerenza con l'insegnamento da impartire;
 - 2) sostituzione definitiva del docente precedentemente individuato;
 - 3) sostituzione temporanea del docente iniziale o del suo sostituto; per un periodo di assenza superiore a quindici giorni consecutivi di calendario, incluso quello iniziale in cui la sostituzione stessa si è resa necessaria;
 - b) sostituzioni brevi: che non possono protrarsi per più di quindici giorni consecutivi di calendario, incluso quello iniziale in cui la sostituzione stessa si è resa necessaria.
- 2. I docenti individuati per le sostituzioni di cui al comma 1 devono essere preventivamente inclusi nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 4, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, comma 6.
- 3. Alle sostituzioni lunghe dei docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base si procede con l'avvalimento di docenti iscritti rispettivamente nella sezione prima e nella sezione sesta degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato.
- 3bis. Alle sostituzioni lunghe dei docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base si può procedere con l'avvalimento di docenti in possesso di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento da impartire.
 - L'impossibilità di avvalersi di docenti in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8 deve essere debitamente documentata anche mediante entrambe le seguenti modalità:
 - a) formale richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale di nominativi di docenti presenti nelle graduatorie cui lo stesso può attingere, in coerenza con l'insegnamento da impartire nei percorsi di IeFP;
 - b) analoga formale richiesta rispetto a quella prevista alla lettera a), rivolta ad almeno tre Istituti Scolastici di scuola secondaria superiore della Regione che nell'anno formativo interessato siano titolari di percorsi di IeFP erogati in via sussidiaria ai sensi della normativa nel tempo vigente.

In caso di mancata risposta da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale di cui alla lettera a) e dei tre Istituti Scolastici di scuola secondaria superiore di cui alla lettera b) entro 20 giorni dalla richiesta formale, l'ente formativo può avvalersi di docenti in possesso di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento da impartire. Ove l'Ufficio Scolastico Regionale o almeno uno degli interpellati Istituti Scolastici di scuola secondaria superiore segnalino, invece, uno o più nominativi, tale possibilità è praticabile solo dopo che l'ente abbia formalmente contattato, anche via mail o PEC, tali insegnanti e gli stessi, entro i cinque giorni consecutivi successivi a tale contatto, abbiano formalmente negato la loro disponibilità, ovvero non abbiano risposto.

Nei corsi realizzati in lingua veicolare slovena il titolo di studio richiesto è quello previsto al comma 17; ove il titolo di studio sia stato conseguito all'estero deve esserne documentata l'equipollenza ai corrispondenti titoli italiani.

I docenti di cui al comma 3bis sono iscritti nella sezione prima degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 delle presenti Direttive, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato.

- 4. Alle sostituzioni brevi dei docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base si procede:
 - con l'avvalimento di docenti iscritti rispettivamente nella sezione prima e nella sesta degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato;
 - b) con l'avvalimento di docenti iscritti nella sezione quinta degli elenchi di cui ai commi 1

e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato.

- 5. Limitatamente alle sostituzioni brevi di cui al comma 4 e al solo fine di non compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche, ove sia documentata l'impossibilità di avvalersi di uno dei docenti di cui al medesimo comma 4, è consentito l'eventuale avvalimento di docenti, inclusi negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, privi dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), purchè in possesso di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive.
- 6. Alle sostituzioni lunghe dei docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali si procede con l'avvalimento di docenti iscritti nella sezione seconda degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato.
- 6bis. Alle sostituzioni lunghe dei docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali si può procedere con l'avvalimento di docenti in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
 - a) un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella B allegata alle presenti Direttive.

 L'impossibilità di avvalersi di docenti in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 9 deve essere debitamente documentata anche mediante entrambe le seguenti modalità:
 - 1) formale richiesta all'Ufficio Scolastico Regionale di nominativi di docenti presenti nelle graduatorie cui lo stesso può attingere, in coerenza con l'insegnamento da impartire nei percorsi di IeFP;

2) analoga formale richiesta rispetto a quella prevista al punto 1), rivolta ad almeno tre

- Istituti Scolastici di scuola secondaria superiore della Regione che nell'anno formativo interessato siano titolari di percorsi di IeFP erogati in via sussidiaria ai sensi della normativa nel tempo vigente.

 In caso di mancata risposta da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale di cui al punto 1) e dei tre Istituti Scolastici di scuola secondaria superiore di cui al punto 2) entro 20 giorni dalla richiesta formale, l'ente formativo può avvalersi di docenti in possesso di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento da impartire. Ove l'Ufficio Scolastico Regionale o almeno uno degli interpellati Istituti Scolastici di scuola secondaria superiore segnalino, invece, uno o più nominativi, tale possibilità è praticabile solo dopo che l'ente abbia formalmente contattato, anche via mail o PEC, tali insegnanti e gli stessi, entro i cinque giorni consecutivi successivi a tale contatto, abbiano formalmente negato la loro disponibilità, ovvero non abbiano risposto;
- b) un'esperienza professionale maturata per almeno 24 mesi anche non continuativi in relazione alle figure a banda larga e, ove esistenti, ai relativi indirizzi dell'area professionale individuata nell'allegato A1 delle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1654/2015 nella quale la risorsa è candidata all'insegnamento. Tale esperienza deve essere stata maturata in uno dei seguenti modi:
 - 1) in qualità di docente privo della laurea specialistica di cui alla lettera a) presso enti formativi, presso Scuole Secondarie di secondo grado o presso Università;
 - 2) in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici;
 - 3) in parte presso enti formativi o presso Scuole Secondarie di secondo grado o presso Università in qualità di docente, privo della laurea specialistica di cui alla lettera a) ed in parte al di fuori degli enti formativi, delle Scuole secondarie di secondo grado e delle Università, in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici.

Nei corsi realizzati in lingua veicolare slovena il titolo di studio richiesto è quello

previsto al comma 17; ove il titolo di studio sia stato conseguito all'estero deve esserne documentata l'equipollenza ai corrispondenti titoli italiani.

6ter I docenti di cui al comma 6bis sono iscritti nella sezione seconda degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 delle presenti Direttive, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato.

6quater In ciascun corso possono essere complessivamente utilizzati non più di 4 docenti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3bis e 6bis, rispettivamente per gli insegnamenti funzionali all'acquisizione delle competenze di base e per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali.

- 7. Alle sostituzioni brevi dei docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali si procede:
 - a) con l'avvalimento di docenti iscritti nella sezione seconda degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato;
 - b) con l'avvalimento di docenti iscritti nella sezione quinta degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato.
- 8. Limitatamente alle sostituzioni brevi di cui al comma 7 e al solo fine di non compromettere il regolare svolgimento delle attività didattiche, ove sia documentata l'impossibilità di avvalersi di uno dei docenti di cui al medesimo comma 7 è consentito l'eventuale avvalimento di docenti, inclusi negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, privi dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), purchè in possesso alternativamente:
 - a) di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella B allegata alle presenti Direttive;
 - b) di un'esperienza documentata nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle specifiche competenze tecnico professionali per le quali è necessaria la sostituzione o nell'area professionale cui l'intervento formativo si riferisce. Un tanto deve risultare in modo preciso e dettagliato nel curriculum vitae di ciascuna risorsa interessata.
- 9. I docenti di sostegno possono essere sostituiti scegliendo una nuova risorsa esclusivamente tra i docenti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 4), partizione a), dando priorità nella scelta ai docenti in possesso dei requisiti coerenti con l'insegnamento specifico che deve essere erogato. Ove tale coerenza non possa essere assicurata ed un tanto sia documentato, è possibile procedere alla sostituzione scegliendo la nuova risorsa tra gli altri docenti in possesso dei requisiti per le docenze di sostegno, iscritti nella medesima partizione a) di cui all'articolo 10, comma 3, punto 4.
 - 10. Esclusivamente nel caso documentato in cui non sia possibile procedere secondo le disposizioni del comma 9, è possibile individuare un diverso docente sostituto incluso nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 4), partizione b)-b1), in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per le Scuole Secondarie di secondo grado e di documentata esperienza maturata nella docenza di sostegno nei corsi di IeFP di almeno 45 mesi anche non continuativi di docenza di sostegno. Tale esperienza si riferisce allo svolgimento di docenze di sostegno presso gli enti formativi in qualunque area formativa individuata nell'allegato A1 delle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1654/2015 o presso gli Istituti Scolastici di scuola secondaria superiore. Sono comunque escluse le esperienze maturate negli enti formativi o presso enti pubblici o privati in funzioni diverse da quelle di docente di sostegno.
- 11. Esclusivamente nel caso documentato in cui non sia possibile procedere secondo le disposizioni dei commi 9 e 10, è possibile individuare un diverso docente sostituto incluso nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 4), partizione b)-b2), in possesso di una laurea specialistica coerente con l'insegnamento specifico che deve essere erogato e di documentata esperienza maturata nella docenza di sostegno per almeno 12 mesi anche non continuativi. Tale esperienza si riferisce allo svolgimento di docenze di sostegno presso gli enti formativi in qualunque area formativa individuata nell'allegato A1 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1654/2015 o presso gli Istituti Scolastici di scuola

- secondaria superiore. Sono comunque escluse le esperienze maturate negli enti formativi o presso enti pubblici o privati in funzioni diverse da quelle di docente di sostegno.
- 12. Esclusivamente nel caso documentato in cui non sia possibile procedere secondo le disposizioni dei commi 9, 10 e 11, è possibile individuare un diverso docente sostituto incluso nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 4), partizione b)-b3), in possesso di una laurea specialistica e di documentata esperienza maturata nella docenza di sostegno per almeno 12 mesi anche non continuativi. Tale esperienza si riferisce allo svolgimento di docenze di sostegno presso gli enti formativi in qualunque area formativa individuata nell'allegato A1 alle Linee guida approvate con deliberazione giuntale 1654/2015 o presso gli Istituti Scolastici di scuola secondaria superiore. Sono comunque escluse le esperienze maturate negli enti formativi o presso enti pubblici o privati in funzioni diverse da quelle di docente di sostegno.
- 13. Esclusivamente nel caso documentato in cui non sia possibile procedere secondo le disposizioni di commi 9, 10, 11 e 12, è possibile individuare un diverso docente sostituto incluso nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, punto 4), partizione b)-b4), in possesso di una laurea specialistica coerente con l'insegnamento che deve essere erogato. Ai fini della coerenza della laurea specialistica rispetto all'insegnamento da erogare si fa riferimento alle tabelle di cui all'articolo 7, comma 3.
- 14. Quando si renda necessario procedere ad una sostituzione lunga o breve di un docente, l'ente, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, ove sia possibile assicura in via prioritaria l'avvalimento dei docenti inclusi negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 che alla data in cui la sostituzione deve intervenire abbiano in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con l'ente stesso o con uno degli altri enti accreditati ai sensi delle presenti Direttive. Solo nel caso documentato in cui tale scelta prioritaria non dia esito positivo, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato e nel rispetto delle disposizioni del presente articolo l'ente può individuare un diverso docente sostituto incluso nei citati elenchi.
- 15. Per ciascuna singola operazione formativa nel caso delle sostituzioni brevi di cui al comma 1, lettera b), le risorse di cui all'articolo 10, comma 3, punto 5) possono essere complessivamente utilizzate per non più del 10% delle ore totali di durata dell'iniziativa, incluso lo stage.
- 16. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni inerenti i requisiti dei docenti e le loro eventuali sostituzioni, nonché delle prescrizioni inerenti la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) non è posseduto rispetto all'iniziativa di istruzione e formazione professionale interessata. Un tanto rileva ai fini della revoca dell'accreditamento di cui all'articolo 14.
- 17. Limitatamente alle operazioni formative con lingua d'insegnamento slovena, esclusivamente nel caso documentato in cui non sia possibile procedere all'individuazione di uno o di alcuni docenti di madre lingua slovena relativamente agli insegnamenti funzionali all'acquisizione delle competenze di base o delle competenze tecnico professionali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, dall'articolo 9 e dal presente articolo, posta la necessità di assicurare in via prioritaria che il docente sia di madre lingua slovena, per le sostituzioni lunghe è consentita l'individuazione di un docente in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) essere di madre lingua slovena;
 - b) essere in possesso almeno di un diploma di Scuola secondaria di secondo grado, ove possibile coerente con l'insegnamento per cui è candidato. Ove il titolo di studio sia stato conseguito all'estero ne deve essere documentata l'equipollenza ai corrispondenti titoli italiani;
 - c) avere un'esperienza documentata di almeno 45 mesi, anche non continuativi, in qualità di docente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base in coerenza con l'insegnamento per cui la risorsa è candidata;
 - d) in alternativa a quanto previsto alla lettera c), avere un'esperienza documentata di almeno 45 mesi, anche non continuativi, in qualità di docente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali in coerenza con

l'insegnamento per cui la risorsa è candidata.

L'esperienza di docenza richiesta deve esse stata erogata in madre lingua slovena presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore o presso le Università. Tali requisiti devono emergere puntualmente dal curriculum vitae della risorsa interessata. In caso contrario i requisiti si considerano non posseduti. Ai fini del computo dei mesi di esperienza maturata si applicano i criteri indicati agli articoli 8 e 9.

- 18. Relativamente alle operazioni formative di cui al comma 17, alle sostituzioni brevi dei docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base si procede:
 - con l'avvalimento di docenti di madrelingua slovena iscritti rispettivamente nella sezione prima e nella sesta degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato;
 - con l'avvalimento di docenti di madrelingua slovena iscritti nella sezione quinta degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato;
 - c) con l'avvalimento di docenti di madrelingua slovena iscritti nella sezione settima degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato.
- 19. Relativamente alle operazioni formative di cui al comma 17, alle sostituzioni brevi dei docenti impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali si procede:
 - con l'avvalimento di docenti di madrelingua slovena iscritti nella sezione seconda degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato;
 - b) con l'avvalimento di docenti di madrelingua slovena iscritti nella sezione quinta degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato.
 - c) con l'avvalimento di docenti di madrelingua slovena iscritti nella sezione settima degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, secondo quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo 10, in coerenza con l'insegnamento specifico che deve essere erogato.

art. 12 - domanda e procedura di accreditamento

- La domanda di accreditamento è presentata al Servizio competente sull'apposito Formulario disponibile in internet nel sito della Regione <u>www.regione.fvg.,it</u>, nella pagina dedicata alla formazione, accreditamento/modulistica, secondo quanto previsto all'articolo 14, commi 1, 3, 3bis e 4 del regolamento generale in tema di accreditamento.
- 2. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti richiesti dalle presenti Direttive, nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l).
- 3. La procedura di accreditamento si conclude nel termine di 90 giorni a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Sono fatti salvi gli effetti dovuti ad eventuali sospensioni di cui al comma 5.
- 4. La procedura di cui al comma 3 si sviluppa attraverso la verifica di ammissibilità della domanda, la verifica sulla documentazione, sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni presentate dall'organismo a dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti.
- 5. In tutte le fasi di verifica, è facoltà del Servizio competente chiedere i chiarimenti, le integrazioni o le specificazioni eventualmente necessarie all'istruttoria. L'eventuale richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte del Servizio

competente, deve essere effettuata in un'unica soluzione. Il procedimento in tale caso è sospeso sino all'acquisizione da parte del Servizio competente dei chiarimenti o delle integrazioni o sostituzioni documentali richieste e comunque per un periodo di trenta giorni – non prorogabili - decorrenti dall'intervenuta notifica della richiesta istruttoria. Trascorso inutilmente il termine concesso per l'adempimento, il procedimento si conclude d'ufficio sulla base delle risultanze in atti. Le richieste istruttorie e le risposte a cura dell'ente intervengono con l'utilizzo del Formulario di cui al comma 1.

- 6. L'accertamento in fase istruttoria del possesso di tutti i requisiti previsti comporta l'accoglimento della domanda e l'accreditamento dell'ente ai sensi delle presenti Direttive.
- 7. Ai fini delle verifiche, anche in loco, trovano applicazione le previsioni dei commi 8, 9, e 10 dell'articolo 15 del regolamento generale in tema di accreditamento.

art. 13 - mantenimento dell'accreditamento

- 1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, l'ente accreditato ai sensi delle presenti Direttive deve mantenere tutti i requisiti ivi prescritti, dando al Servizio competente tempestiva comunicazione delle modifiche che influiscono sul mantenimento dei requisiti medesimi.
- 2. E' facoltà del Servizio competente verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di accreditamento e la loro coerenza con le prescrizioni delle presenti Direttive. Le verifiche possono intervenire anche mediante ispezioni presso le sedi dell'ente; è facoltà del Servizio medesimo chiedere chiarimenti ed integrazioni dei documenti presentati dall'ente ai fini dell'accreditamento.
- 3. In occasione delle verifiche in loco devono essere disponibili i documenti utilizzati dall'ente a supporto della domanda di accreditamento di cui all'articolo 12.
- 4. Il mantenimento del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) è dimostrato con le medesime modalità di cui agli articoli 7, 8 e 9.
- 5. Il Servizio competente, ove ne ricorrano i presupposti, accerta con decreto il mantenimento dei requisiti di accreditamento, notifica l'atto all'ente interessato e, ove lo stesso faccia parte di un'Associazione Temporanea di scopo costituita per lo svolgimento dei corsi di IeFP, notifica tale provvedimento anche al capofila della stessa.
- 6. Il Servizio competente, ove ne ricorrano i presupposti, accerta con decreto il mancato mantenimento di uno o alcuni dei requisiti di accreditamento, notifica l'atto all'ente interessato e, ove lo stesso faccia parte di un'Associazione Temporanea di scopo costituita per lo svolgimento dei corsi di IeFP, notifica tale provvedimento anche al capofila della stessa. In tale ipotesi, fermo restando quanto specificato ai commi 7, 8, 9, 10 e 11, trova applicazione il disposto dell'articolo 14.
- 7. Quando l'ente, rispetto ad una o ad alcune singole iniziative formative di istruzione e formazione professionale non mantiene il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), il Servizio della formazione professionale può consentire all'ente di concludere tutte o parte delle iniziative medesime, per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della mancanza del requisito, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del Regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011.
- 8. Ove il Servizio della formazione professionale in mancanza del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) non consenta all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della mancanza del requisito prescritto, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011, il Servizio medesimo individua un diverso ente, tra quelli accreditati ai sensi delle presenti Direttive cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.
- 9. Nell'ipotesi di cui al comma 8, quando la carenza del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j), riguardi un ente che aderisce ad un'Associazione Temporanea, il Servizio della

formazione professionale notifica sia all'ente interessato che al capofila dell'Associazione Temporanea il provvedimento con cui non si consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della mancanza del requisito prescritto, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011. In tale ipotesi l'Associazione Temporanea individua al proprio interno un ente in possesso dei prescritti requisiti, che subentra per la conclusione delle iniziative ancora in fase di realizzazione. Nell'individuazione del nuovo ente l'Associazione deve garantire l'interesse dell'utenza coinvolta tenendo conto anche delle eventuali direttive impartite dal Servizio della formazione professionale e ne dà puntuale comunicazione al Servizio medesimo entro il termine perentorio di 10 giorni, incluso quello dell'intervenuta notifica al capofila dell'Associazione stessa del provvedimento di diniego di cui al presente comma 9.

10. Quando l'Associazione Temporanea non provvede entro il termine di 10 giorni previsti al comma 9, il Servizio della formazione professionale individua, ove possibile all'interno dell'Associazione medesima, un diverso ente, tra quelli accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.

Art. 14 – revoca e decadenza dall'accreditamento

- 1. L'accreditamento concesso all'ente in base alle presenti Direttive è revocato ai sensi dell'articolo 22 del regolamento approvato col D.P.Reg. n. 07/Pres./2005. La revoca interviene nei seguenti casi:
 - a) revoca dell'accreditamento complessivamente ottenuto dall'ente ai sensi del regolamento generale di accreditamento;
 - b) revoca dell'accreditamento ottenuto dall'ente nella macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) ai sensi del regolamento generale di accreditamento;
 - c) quando, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3, l'ente risulti privo di uno o alcuni dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive.
- 2. I provvedimento con cui è disposta la revoca è notificato all'ente interessato e, ove esso partecipi ad Associazioni anche temporanee di enti, al capofila dell'Associazione.
- 3. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1 il Servizio della formazione professionale, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza, può consentire all'ente di concludere tutte o parte delle iniziative medesime, per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di revoca, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del Regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011.
- Nelle ipotesi di revoca dell'accreditamento di cui al comma 1, quando il Servizio della formazione professionale non consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di revoca, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011, il Servizio medesimo individua un diverso ente, tra quelli accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.
- 5. L'ente decade dall'accreditamento concesso con le presenti Direttive nei seguenti casi:
 - a) decadenza dall'accreditamento complessivamente ottenuto dall'ente ai sensi del regolamento generale in tema di accreditamento;
 - b) decadenza dall'accreditamento ottenuto dall'ente nella macrotipologia A (Dirittodovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) ai sensi del regolamento generale in tema di accreditamento.
- 6. Il provvedimento con cui è accertata l'intervenuta decadenza è notificato all'ente interessato e, ove esso partecipi ad Associazioni anche temporanee di enti, al capofila dell'Associazione.

- 7. Nelle ipotesi di cui al comma 5 il Servizio della formazione professionale, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza, può consentire all'ente di concludere tutte o parte delle iniziative medesime, per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della decadenza, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del Regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011.
- 8. Nelle ipotesi di cui al comma 5, quando il Servizio della formazione professionale non consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di accertamento della decadenza, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011, il Servizio medesimo individua un diverso ente, tra quelli accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.
- Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1 e di decadenza di cui al comma 5, quando la revoca 9. dell'accreditamento o l'accertamento dell'intervenuta decadenza dall'accreditamento riguardi un ente che aderisce ad un'Associazione Temporanea di scopo, il Servizio della formazione professionale notifica sia all'ente interessato che al capofila dell'Associazione Temporanea il provvedimento con cui non si consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento revocatorio o di accertamento dell'intervenuta decadenza dall'accreditamento, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011. In tale ipotesi l'Associazione Temporanea individua al proprio interno un ente in possesso dei prescritti requisiti, che subentra per la conclusione delle iniziative ancora in fase di realizzazione. Nell'individuazione del nuovo ente l'Associazione deve garantire l'interesse dell'utenza coinvolta tenendo conto anche delle eventuali direttive impartite dal Servizio della formazione professionale, al quale comunica il nominativo dell'ente subentrante entro il termine perentorio di 10 giorni dall'intervenuta notifica del provvedimento al capofila dell'Associazione stessa.
- 10. Nelle ipotesi di revoca di cui al comma 1 e di decadenza di cui al comma 5 , quando l'Associazione Temporanea non provvede entro il termine di 10 giorni di cui al comma 9, il Servizio competente individua, ove possibile all'interno dell'Associazione medesima, un diverso ente, tra quelli in possesso dei requisiti prescritti e accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.

art. 15 - norme transitorie

- 1. Gli enti già accreditati ai sensi del regolamento approvato con D.P.reg. n. 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008 devono dimostrare i requisiti prescritti dalle presenti Direttive. A tale fine, ciascun ente, entro la data di avvio del primo corso formativo a propria titolarità relativo al primo anno formativo che inizia successivamente alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive, inoltra una domanda di accreditamento ai sensi dell'articolo 12.
- 2. La mancata presentazione della domanda di cui al comma 1 nei termini ivi indicati comporta per l'ente la decadenza dall'accreditamento ottenuto ai sensi del regolamento approvato con D.P.Reg. n 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008 e l'impossibilità di avviare e gestire i corsi formativi di istruzione e formazione professionale.
- 3. Nel caso in cui sia stata presentata la domanda di accreditamento di cui al comma 1, l'accreditamento ottenuto ai sensi del regolamento approvato con D.P.reg. n. 0198/Pres./2008 dd. 4 agosto 2008 è prorogato sino alla conclusione delle verifiche istruttorie attuate ai sensi delle presenti Direttive, fermo restando che il requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j) deve essere posseduto dall'ente sin dall'avvio di ciascuna iniziativa di istruzione e formazione professionale, successivamente all'entrata in vigore delle Direttive medesime.

- 4. Nel caso le verifiche istruttorie di cui al comma 3 diano esito positivo, l'ente è accreditato per lo svolgimento di corsi di istruzione e formazione professionale.
- 5. Nel caso le verifiche istruttorie di cui al comma 3 diano esito negativo anche rispetto ad uno soltanto dei requisiti prescritti dalle presenti Direttive, la domanda di accreditamento di cui al comma 1 è rigettata. In tale caso il Servizio della formazione professionale, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza, può consentire all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di rigetto della domanda, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011.
- 6. Nel caso di cui al comma 5, se il Servizio della formazione professionale non consente all'ente di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di rigetto della domanda, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011, il Servizio medesimo individua un diverso ente, tra quelli in possesso dei prescritti requisiti ed accreditati ai sensi delle presenti Direttive o che beneficino della previsione di cui all'articolo 15, comma 3, cui assegnare la conclusione delle suddette iniziative, avuto esclusivo riguardo all'interesse dell'utenza.
- 7. Nel caso di cui al comma 5, se il Servizio della formazione professionale non consente ad un ente che aderisce ad un'Associazione Temporanea di scopo che gestisce i percorsi di istruzione e formazione professionale di concludere le iniziative per le quali risulta avviata, entro la data del provvedimento di rigetto della domanda, l'attività formativa in senso stretto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k) del regolamento gestionale emanato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011, notifica un tanto sia all'ente che al capofila dell'Associazione Temporanea interessata. In tale caso l'Associazione medesima individua al proprio interno un ente in possesso dei prescritti requisiti, che subentra per la conclusione delle iniziative ancora in fase di realizzazione. Nell'individuazione del nuovo ente l'Associazione deve garantire l'interesse dell'utenza coinvolta tenendo conto anche delle eventuali direttive impartite dal Servizio della formazione professionale al quale dà puntuale comunicazione entro il termine perentorio di 10 giorni dall'intervenuta notifica al capofila dell'Associazione stessa del provvedimento di diniego di cui al presente comma 7.
- Quando l'Associazione Temporanea non provvede nel termine di 10 giorni di cui al comma 7, il Servizio della formazione professionale individua l'ente cui assegnare la conclusione delle iniziative già avviate, di cui al medesimo comma 7.

art. 16 - norme transitorie relative ai docenti

- Limitatamente all'anno formativo 2013/2014 gli elenchi dei docenti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, unitamente alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ivi previste sono inoltrati alla Direzione competente entro il 15 novembre 2013.
- 2. Sino a conclusione del quarto anno formativo che si avvia successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive, gli esperti privi dei requisiti prescritti dall'articolo 8 commi 1 e 2 possono essere utilmente impiegati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base, ove alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive siano in possesso alternativamente:
 - a) di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive e di un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale, presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore o presso le Università, alternativamente:
 - 1) per almeno 12 mesi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base per cui sono candidati o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, in linea con quanto previsto nella tabella A e nella tabella C allegate

- alle presenti Direttive;
- 2) per almeno 24 mesi anche non continuativi in qualità di formatore tutor o formatore coordinatore;
- 3) per almeno 24 mesi complessivi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base per cui sono candidati, o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, in linea con quanto previsto nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive, o come formatore tutor o come formatore coordinatore.

Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3) i docenti candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere devono possedere alternativamente:

- a1) una laurea specialistica in lingue straniere coerente con l'insegnamento impartito, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive:
- una coerente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE— Association of Language Testers in Europe relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui si candidano all'insegnamento. Tale certificazione deve essere stata rilasciata da un ente specificamente accreditato. In luogo dell'esperienza di docenza di cui al punto 1) tali insegnanti possono avere svolto per almeno 24 mesi anche non continuativi l'attività di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali. In tale ultimo caso essi possono essere impiegati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche esclusivamente nei corsi formativi nei quali sono coinvolti anche per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali;
- c1) limitatamente ai docenti stranieri impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere relativamente alla propria madrelingua: un titolo di laurea specialistica, o ad essa equipollente, ove il titolo sia stato acquisito all'estero. Per tali docenti è richiesta un'esperienza di almeno 12 mesi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento della loro madrelingua in Italia, anche alternativamente, presso le Università, gli Istituti Scolastici di Scuola superiore, gli enti di formazione professionale o presso enti, di qualunque natura, autorizzati ad erogare l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle lingue straniere in Italia ed a certificarne la conoscenza secondo gli standard del circuito ALTE Association of Language Testers in Europe.
- b) di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore, alternativamente:
 - 1) per almeno 24 mesi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base per cui sono candidati;
 - 2) per almeno 36 mesi anche non continuativi in qualità di formatore tutor o formatore coordinatore;
 - 3) per almeno 36 mesi complessivi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base per cui sono candidati, formatore tutor o formatore coordinatore.

Nelle ipotesi di cui ai punti 1), 2) e 3) gli esperti candidati all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere devono possedere una coerente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura,

interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE— Association of Language Testers in Europe relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui si candidano all'insegnamento. Tale certificazione deve essere stata rilasciata da un ente specificamente accreditato. In luogo dell'esperienza di docenza di cui al punto 1) tali insegnanti possono avere svolto per almeno 24 mesi anche non continuativi l'attività di docente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali. In tale ultimo caso essi possono essere impiegati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche esclusivamente nei corsi formativi nei quali sono coinvolti anche per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali.

- 3. Nei confronti degli esperti di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 8, commi 4 e 5 e, limitatamente ai docenti stranieri che sono impegnati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze linguistiche nelle lingue straniere relativamente alla propria madrelingua, le disposizioni dell'articolo 8, comma 8.
- 4. Sino a conclusione del quarto anno formativo che si avvia successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive, gli esperti di cui al comma 2 privi dei requisiti prescritti dall'articolo 9 commi 1 e 2 possono essere utilmente impiegati nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali, ove alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive siano in possesso alternativamente:
 - di un titolo di laurea specialistica coerente con l'insegnamento per cui vengono candidati, secondo quanto specificato nella tabella B allegata alle presenti Direttive e di un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore o presso le Università, alternativamente:
 - per almeno 12 mesi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati o, limitatamente alle esperienze maturate presso le Università, nella docenza di insegnamenti coerenti col titolo di laurea specialistica posseduto, come specificato nella presente lettera a);
 - 2) per almeno 24 mesi anche non continuativi in qualità di formatore tutor o formatore coordinatore;
 - 3) per almeno 24 mesi complessivi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati, formatore tutor o formatore coordinatore.
 - b) di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza documentata maturata presso gli enti di formazione professionale o presso gli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore, alternativamente:
 - 1) per almeno 24 mesi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati;
 - 2) per almeno 36 mesi anche non continuativi in qualità di formatore tutor o formatore coordinatore;
 - 3) per almeno 36 mesi complessivi anche non continuativi in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati, formatore tutor o formatore coordinatore:
 - c) di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza documentata maturata per almeno 36 mesi anche non continuativi in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici. In ogni caso tale esperienza deve essere stata maturata in relazione alle figure a banda larga e, ove esistenti, ai relativi indirizzi dell'area professionale indicata nell'allegato A1 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1654/2015

- nella quale la risorsa è candidata all'insegnamento;
- di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza complessiva documentata maturata per almeno 36 mesi anche non continuativi in parte presso enti formativi o presso Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore in qualità di docente o codocente nell'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze tecnico professionali per cui sono candidati, formatore tutor o formatore coordinatore ed in parte esternamente agli enti formativi o agli Istituti Scolastici di Scuola secondaria superiore in qualità di lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo, ovvero di titolare o socio lavoratore di impresa anche artigiana o di titolare o socio di uno studio di professionisti ordinistici o non ordinistici. In ogni caso tale esperienza deve essere stata maturata in relazione alle figure a banda larga e, ove esistenti, ai relativi indirizzi dell'area professionale indicata nell'allegato A1 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1654/2015 nella quale la risorsa è candidata all'insegnamento.
- 5. Nei confronti degli esperti di cui al comma 4 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 9, commi 3, 4, 5 e 6.
- 6. Nei curriculum vitae dei docenti esperti di cui al comma 2 candidati per l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base di cui al medesimo comma 2, deve essere esplicitata la competenza di base in funzione della cui acquisizione la risorsa ha erogato la docenza o codocenza, il tutoraggio o il coordinamento . Ove tale indicazione puntuale manchi il periodo contrattuale di riferimento non può essere utilmente computato.
- 7. Ai fini del computo dei periodi di esperienza richiesta, per gli esperti di cui al comma 2 sono presi a riferimento i mesi di docenza, codocenza, tutoraggio o coordinamento erogati, escludendo sovrapposizioni temporali e sommandoli in termini di mesi interi; i resti di giorni concorrono a formare un mese se la sommatoria è pari a 30. A tale fine nel curriculum vitae di ciascuna risorsa vanno indicati con precisione i corsi formativi nei quali l'attività è stata svolta, le mansioni di docente, codocente, formatore tutor o formatore coordinatore espletate, la data di inizio e quella di termine di ogni corso. Qualora la risorsa non indichi con precisione le date richieste ovvero solamente il mese e l'anno di riferimento, sono computati utilmente i periodi contrattuali a decorrere dal mese successivo per la parte iniziale e dal mese precedente per la parte finale. Relativamente alla docenza, codocenza, tutoraggio o coordinamento erogati in funzione dell'acquisizione delle competenze tecnico professionali di cui all'allegato A2 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1654/2015, va puntualmente esplicitato per ciascun corso in relazione a quale figura a banda larga e, ove esistenti, relativi indirizzi delle aree professionali di cui all'allegato A1 alle Linee guida approvate con la deliberazione giuntale 1654/2015 la risorsa ha svolto tali mansioni. Ove tali indicazioni puntuali manchino il periodo di riferimento non può essere utilmente computato.
- 8. Per i docenti di cui al comma 2, lettera b) candidati all'insegnamento della lingua straniera privi della laurea specialistica coerente con l'insegnamento della lingua straniera per cui la risorsa è candidata, secondo quanto specificato nella tabella A e nella tabella C allegate alle presenti Direttive, nel curriculum vitae deve essere inoltre espressamente indicato il possesso di una coerente certificazione di livello almeno B2 su tutte le dimensioni (ascolto, lettura, interazione, produzione orale, produzione scritta) secondo gli standard del circuito ALTE– Association of Language Testers in Europe relativa alla conoscenza della lingua straniera per cui ciascuna risorsa è candidata all'insegnamento. Tale certificazione deve essere stata rilasciata da un ente specificamente accreditato, indicato con precisione nel curriculum medesimo.
- 9. In relazione alle seconde e terze annualità di corsi IeFP da realizzarsi nell'anno formativo 2013/2014 ed alle terze annualità dei medesimi corsi da realizzarsi nell'anno formativo 2014/2015, tenuto conto che tali percorsi seguono l'ordinamento regionale di cui alle Linee Guida approvate con deliberazione giuntale 1284 del 30 giugno 2010, ai fini dell'individuazione dei docenti idonei all'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base, si fa riferimento alla Tabella D allegata quale parte integrante alle presenti Direttive, la quale fornisce il quadro di raccordo con le Linee Guida approvate con

- deliberazione giuntale 1453/2013.
- 10. Limitatamente alle annualità di cui al comma 9, l'insegnamento funzionale all'acquisizione delle competenze di base rientrante nell'Asse cittadinanza attiva di cui alle Linee Guida approvate con deliberazione giuntale 1284/2010, può essere impartito da tutti i docenti individuati ai sensi del medesimo comma 9.

art. 16bis – ulteriore regime transitorio relativo ai docenti

1. A decorrere dal 1° settembre 2017 e sino al 31 agosto 2021 è possibile avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16 nel limite massimo del 10% delle ore previste per ciascun corso. Tale limite è elevabile al 20% delle ore previste per ciascun corso ove uno o più docenti impiegati nella realizzazione dello stesso siano dipendenti a tempo indeterminato dell'ente interessato o, in caso di Associazioni Temporanee, di uno degli enti componenti l'Associazione medesima.

art. 17 - disposizioni finali

- 1. Le notificazioni effettuate ai sensi e per gli effetti delle presenti Direttive possono intervenire anche via posta elettronica certificata all'indirizzo dell'ente interessato o, in caso di Associazioni Temporanee di scopo, all'indirizzo del capofila.
- 2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento generale in tema di accreditamento.
- 3. Alle comunicazioni inerenti il personale docente prescritto dalle presenti Direttive si provvede mediante posta elettronica certificata (PEC).
- 4. In occasione di comunicazioni alla Direzione competente per mezzo di canali telematici, il rappresentante legale dell'ente ed i soggetti dotati di idonei poteri di firma devono utilizzare la firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale).
- 5. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da presentare a termini del presente regolamento sono rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 6. Le modifiche alle tabelle allegate quali parti integranti delle presenti Direttive sono disposte con decreto del Direttore centrale competente.